



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa previdenziale n. 1964/2020 RG promossa con ricorso

da

██████████
con avv.ti ██████████ come da mandato allegato al
ricorso

- ricorrente -

contro

INPS

con avv. ██████████ come da mandato generale alle liti notarile in atti

- resistente -

e contro altresì

██████████ S.R.L. - ██████████
con avv. ██████████ come da mandato allegata alla comparsa di costituzione

- resistente -

in punto: indennità di disoccupazione (Napsi) – risarcimento danni;

trattenuta in decisione all' esito di udienza cartolare ex art 221 comma 4 legge 77/20 per emergenza Covid 19

FATTO

La ricorrente in epigrafe indicata con ricorso depositato il 2.10.2020 ha agito in giudizio :

- nei confronti dell' Inps chiedendo il pagamento della Napsi a seguito delle dimissioni rassegnate dalla ditta ██████████ S.R.L. in data 28.01.2020 per giusta causa, costituita dal mancato percepimento della retribuzione di novembre, dicembre 2019, 13° e 14° mensilità;
- ed altresì nei confronti della ex datrice di lavoro per ottenere il medesimo importo, in caso di rigetto della domanda nei confronti dall' Inps, a titolo risarcitorio attesa la registrazione delle dimissioni a Unilav quali dimissioni semplici.

Si è costituito tempestivamente l'Inps sostenendo di aver negato la prestazione in quanto l'azienda datrice di lavoro aveva indicato nel modello UNILAV le dimissioni "semplici", senza giusta causa, della



lavoratrice, come confermato anche dal consulente del lavoro su esplicita richiesta dell'Istituto previdenziale; rilevando inoltre l'omessa formulazione in ricorso di domanda di accertamento della giusta causa del recesso, nonché di prove volte a comprovare la giusta causa delle dimissioni.

Si è altresì costituita, tardivamente, la [REDACTED] S.R.L. eccependo la mancanza di prova circa la giusta causa delle dimissioni.

La causa è stata istruita documentalmente, sono state depositate note finali autorizzate, in data odierna è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza cd cartolare ex art 221 comma 4 legge 77/20.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 3 del d.lgs. 4.3.2015 n. 22 contenente "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10.12.2014 n. 183" individua i destinatari della prestazione nei lavoratori che "abbiano perduto involontariamente la propria occupazione" prevedendo espressamente al comma 2 che "La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa".

La Circolare Inps n. 94 del 12.05.2015 chiarisce che "la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20.10.2003 qualora motivate: - dal mancato pagamento della retribuzione...".

Ciò posto, la domanda attorea verso l'Inps va accolta.

Per quanto evincibile dall'iter amministrativo e dal tenore delle difese svolte in causa la Naspi è stata negata alla ricorrente per due motivi:

- per registrazione ad Unilav delle dimissioni da parte della datrice di lavoro quali dimissioni semplici, e non già per giusta causa;
- per il disconoscimento della giusta causa delle dimissioni, e dunque del carattere involontario dello stato di disoccupazione;

pacifica la sussistenza di ogni ulteriore presupposto previsto per il godimento della prestazione.

Entrambi i motivi di diniego sono infondati.

E infatti :

1) il modulo doc. 1 ric dimostra che la ricorrente si è dimessa per giusta causa nei seguenti termini:

Sezione 4 – Recesso dal rapporto di lavoro

Data Decorrenza	28/01/2020
Tipo Comunicazione	Giusta Causa
Motivo Dimissione	MANCATO PAGAMENTO DELLE MENSILITA' NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 , 13°/14° VERTENZA IN CORSO

Sezione 5 – Dati Invio



- 2) la sussistenza dell' indicata giusta causa è pacifica e documentale posto che al momento delle dimissioni, il 28.01.2020, la lavoratrice non aveva ancora ricevuto le retribuzioni di novembre, dicembre, 13° e 14° mensilità 2019, dunque oltre tre mensilità per importi rilevanti necessari per il proprio sostentamento.
- 3) tale mancato pagamento delle retribuzioni non è contestato né dall'Inps, né dalla datrice di lavoro, e va riconosciuto anche il requisito dell' immediatezza delle dimissioni in quanto la reazione della lavoratrice al protratto inadempimento della datrice di lavoro all' obbligo fondamentale del pagamento delle retribuzioni è stata sicuramente tempestiva;
- 4) il rilievo Inps di carenza di domanda di accertamento della giusta causa di dimissioni va disatteso poiché si tratta di verifica chiaramente dedotta in via incidentale quale presupposto logico giuridico imprescindibile della domanda di concessione della NASpI

Il ricorso va quindi accolto verso l' Inps.

In base a soccombenza le spese vanno poste a carico del medesimo Inps – liquidazione come in dispositivo, e compensazione quanto a IgenCo.Italiana srl .

p.q.m.

definitivamente decidendo *contrariis reiectis*, così provvede:

1. accerta che la ricorrente con riferimento alla stato di disoccupazione in essere dal 28.1.2020 ha diritto alla Naspi e condanna per l' effetto l' Inps ad erogare alla stessa quanto dovuto a tale titolo con accessori di legge dal dovuto al saldo;
2. condanna il medesimo Inps alla rifusione delle spese di lite che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 2.000,00;
3. quanto a ██████████ dichiara le spese di lite integralmente compensate..

Così deciso in Venezia, 13.5.2021.

Il Giudice

